



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE
PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE
DIVISIONE III
Prestazioni e contributi degli Enti pubblici di previdenza
obbligatoria

MA002 A001 11379

Alle Direzioni territoriali del lavoro
(indirizzo e-mail)

Alle Direzioni interregionali del Lavoro di:

- Milano DIL-Milano@lavoro.gov.it
- Napoli DIL-Napoli@lavoro.gov.it
- Roma DIL-Roma@lavoro.gov.it
- Venezia DIL-Venezia@lavoro.gov.it

e, p.c.: All'INPS
Direzione Centrale Pensioni
PEC: dc.pensioni@postacert.inps.gov.it

Alla Direzione generale dei sistemi informativi,
dell'innovazione tecnologica e della comunicazione
DGIInnovazione@lavoro.gov.it

Alla Direzione generale per le politiche del
personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio –
UPD
DGPersone@lavoro.gov.it

Al Capo di Gabinetto
segrgabinetto@lavoro.gov.it

Al Capo dell'Ufficio Legislativo
ufficiolegis@lavoro.gov.it

Al Segretario generale
SegretariatoGenerale@lavoro.gov.it

Alla Regione Siciliana
Ispettorato regionale del lavoro
dirigentegen.lavoro@regione.sicilia.it

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
sieghart.flader@provincia.bz.it

Alla Provincia Autonoma di Trento
serv.lavoro@provincia.tn.it

All. vari

OGGETTO: Settima procedura di salvaguardia: legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 302 del 30 dicembre 2015 (S.O. n. 70/L) – Costituzione Commissioni presso le Direzioni territoriali del lavoro per l'esame delle ISTANZE di accesso ai benefici pensionistici - Fasi e modalità operative - Schema di ISTANZA.

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 302 del 30 dicembre 2015 (S.O. n. 70/L), la **legge 28 dicembre 2015, n. 208**, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2016).

In particolare, i **commi da 265 a 270 dell'art. 1** della legge citata prevedono le condizioni necessarie affinché alle categorie di lavoratori negli stessi riportate - che maturano i requisiti per il

1/4

pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 - continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Per gli aspetti di competenza delle Direzioni territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i soggetti interessati risultano essere quelli individuati dalle **lettere c), d) ed e)** del medesimo articolo 1, comma 265, della legge n. 208 del 2015, di seguito riportati.

- **Comma 265, lettera c):** lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge (trattasi di lavoratori cessati per accordi individuali o collettivi o risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro);

- **comma 265, lettera d):** lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere i figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

- **comma 265, lettera e):** lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge. Sono esclusi da tale categoria i lavoratori del settore agricolo e i lavoratori con qualifica di stagionali.

I lavoratori di cui alle predette lettere dell'articolo 1, comma 265, della legge n. 208 del 2015, devono presentare le richieste di accesso al beneficio, nel rispetto di quanto previsto dal successivo comma 268, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore (1° gennaio 2016) della stessa legge e, dunque, **entro il 1° marzo 2016**, nonché secondo le modalità di seguito descritte.

In ordine alle categorie di soggetti di cui alla **lettera c):**

- L'ISTANZA dei soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del c.p.c. deve essere presentata presso la Direzione territoriale del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;

- L'ISTANZA, negli altri casi, deve essere presentata presso la Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore.

In merito alla categoria di soggetti di cui alla **lettera d):**

- L'ISTANZA deve essere presentata presso la Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza dell'istante.

In relazione alla categoria di soggetti di cui alla **lettera e):**

- L'ISTANZA deve essere presentata presso la Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato.

Si segnala che il richiamato comma 268 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, stabilisce, tra l'altro, che *"Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti*

provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. ... (omissis)".

Al riguardo, si rammenta che, per quanto concerne l'esame delle ISTANZE di concessione del beneficio, il decreto ministeriale 14 febbraio 2014 innanzi indicato prevede, all'art. 6, comma 1, che lo stesso compete alle Commissioni di cui:

- all'art. 4, comma 6, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° giugno 2012;
- all'art. 4, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'8 ottobre 2012;
- all'art. 6, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 aprile 2013.

Pertanto, in ordine alla composizione delle citate Commissioni, si rimanda a quanto contenuto nei suddetti DD.MM., rispettivamente del 1° giugno 2012, dell'8 ottobre 2012, del 22 aprile 2013 e del 14 febbraio 2014.

Ciò premesso, per favorire la più celere attuazione delle disposizioni della legge n. 208 del 2015, in considerazione della rilevanza sociale delle situazioni tutelate, a seguito delle consuete intese con le Direzioni Generali che leggono per conoscenza, i dirigenti responsabili delle singole DTL si attiveranno, con la massima urgenza, per costituire, come per le altre procedure di salvaguardia, le Commissioni di cui sopra, assumendo le determinazioni necessarie ed acquisendo, altresì, da parte dei Direttori provinciali delle sedi territoriali dell'INPS, le designazioni dei relativi rappresentanti.

Inoltre, tenuto conto che le ISTANZE presentate dai lavoratori potranno pervenire alla posta elettronica certificata di codesti Uffici o all'indirizzo e-mail dedicato o, in via alternativa, tramite posta Raccomandata A/R, i Direttori delle Direzioni territoriali del lavoro dovranno provvedere, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della presente, a nominare il responsabile del procedimento per la ricezione delle ISTANZE medesime.

Le Direzioni interregionali del lavoro assicureranno il necessario coordinamento di livello territoriale.

Al riguardo, i Direttori delle Direzioni interregionali del lavoro trasmetteranno, in attesa dell'avvio strutturale del citato ispettorato, alla Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - UPD, i nominativi dei componenti le Commissioni, nonché dei Responsabili del procedimento con riferimento alle singole DTL presenti nel territorio interregionale.

Fermo restando quanto sopra, ai dirigenti ed al personale delle aree funzionali delle Direzioni territoriali del lavoro è richiesta la cortese, apprezzata collaborazione già mostrata nelle altre procedure di salvaguardia al fine di assicurare ogni necessario ed utile supporto, informazione, chiarimento per facilitare l'utenza alla agevole attuazione delle disposizioni normative di cui trattasi.

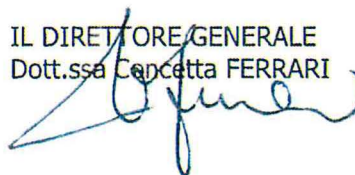
Al fine dell'uniforme procedimentalizzazione delle relative attività, si trasmettono, in allegato, le "Fasi e modalità operative" connesse all'attuazione delle disposizioni di interesse, unitamente alla seguente modulistica:

- modello di ISTANZA di ammissione ai benefici;
- n. 3 modelli di dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- modello di decisione di accoglimento della Commissione;
- modello di decisione di non accoglimento della Commissione.

La presente Circolare, sentito l'Ufficio Legislativo del Ministero, è pubblicata sul sito *internet* e sulla *intranet* ministeriale.

La relativa modulistica ed il modello di ISTANZA sono disponibili sul sito www.lavoro.gov.it in formato *pdf editabile*.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Concetta FERRARI



➤ **Avvio del procedimento**

I soggetti che possono accedere al beneficio ai sensi delle lettere c), d) ed e) dell'art. 1, comma 265, della legge n. 208 del 2015, devono produrre ISTANZA alla Direzione territoriale del lavoro competente, individuata secondo i criteri di seguito indicati, nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, pubblicata nella G.U. – Serie Generale – n. 302 del 30 dicembre 2015 (S.O. n. 70/L).

➤ **Modalità di trasmissione**

Le ISTANZE potranno essere trasmesse, dai lavoratori interessati o dai soggetti abilitati (es. patronati *ex lege* n. 152/2001; consulenti del lavoro/dottori commercialisti *ex lege* n. 12/1979), alle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro all'indirizzo di posta elettronica certificata delle medesime (es.: dtl.roma@pec.lavoro.gov.it) o all'indirizzo di posta elettronica dedicato o, in via alternativa, inviate tramite Raccomandata A/R.

➤ **Presentazione dell'ISTANZA**

L'ISTANZA di accesso ai benefici di cui all'art. 1, comma 265, della legge n. 208 del 2015, dovrà contenere gli elementi identificativi del richiedente (dati anagrafici, codice fiscale), gli elementi identificativi dell'azienda o P.A. presso la quale ha prestato l'ultimo servizio e l'esatta individuazione della tipologia/fattispecie giuridica in base alla quale si chiede l'accesso ai benefici medesimi. In ogni caso la domanda dovrà essere corredata da copia di un documento di identità.

I soggetti di cui alla lettera c) dell'art. 1, comma 265, della legge n. 208 del 2015 (*lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, ovvero sia soggetti il cui rapporto di lavoro si sia risolto in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi, ovvero sia cessato per risoluzione unilaterale), unitamente all'ISTANZA dovranno produrre:

- apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000, relativa alla mancata rioccupazione in qualsiasi attività lavorativa *ovvero* allo svolgimento, dopo la cessazione, di attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- copia dell'accordo individuale o collettivo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro, *ovvero* copia della risoluzione unilaterale che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro medesimo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2011.

I lavoratori di cui alla lettera c) dell'art. 1, comma 265, della legge n. 208 del 2015, conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie ai soggetti competenti sulla base delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, secondo quanto previsto, da ultimo, dall'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 14 febbraio 2014, come richiamato dall'art. 1, comma 268, della legge n. 208 del 2015.

I soggetti di cui alla **lettera d)** dell'art. 1, comma 265, della legge n. 208 del 2015 (*lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. 151/2001, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011), unitamente all'ISTANZA dovranno produrre:

- apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000, relativa al provvedimento di congedo previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo

unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, con indicazione degli estremi dello stesso ai fini del reperimento del medesimo.

I soggetti di cui alla **lettera e)** dell'art. 1, comma 265, della legge n. 208 del 2015, *(lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato)*, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011. Sono esclusi da tale categoria i lavoratori del settore agricolo e i lavoratori con qualifica di stagionali.

Unitamente all'ISTANZA dovranno produrre:

- apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000, relativa alla mancata rioccupazione in qualsiasi attività lavorativa ovvero alla mancata rioccupazione a tempo indeterminato;
- copia della documentazione che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2011.

Nelle ISTANZE, **i lavoratori di cui alle lettere c), d) ed e)** dell'art. 1, comma 265, della legge n. 208 del 2015, dovranno dichiarare di essere consapevoli che la procedura di ammissione al beneficio è subordinata alla conclusione delle attività di monitoraggio svolte dall'INPS, come previsto dal comma 268 del medesimo articolo.

➤ **Criteri di individuazione delle DTL competenti a ricevere le ISTANZE**

Nelle ipotesi di cui alla **lettera c)** dell'art. 1, comma 265, della legge n. 208 del 2015, le DTL competenti a ricevere le ISTANZE sono individuate in base ai seguenti criteri:

- DTL innanzi alle quali sono stati sottoscritti gli accordi individuali;
- residenza del lavoratore cessato negli altri casi e nell'ipotesi di accordi collettivi.

Nelle ipotesi di cui alle **lettere d) ed e)** dell'art. 1, comma 265, della legge n. 208 del 2015, DTL competenti a ricevere le ISTANZE sono individuate in base alla residenza degli istanti.

➤ **Commissioni per l'esame delle ISTANZE**

Nel rispetto di quanto già previsto dai decreti interministeriali rispettivamente del 1° giugno 2012, dell'8 ottobre 2012, del 22 aprile 2013 e del 14 febbraio 2014, vengono istituite presso le Direzioni Territoriali del Lavoro competenti a ricevere le ISTANZE, specifiche Commissioni con il compito di esaminare le ISTANZE pervenute e rilasciare le relative decisioni di accoglimento o di non accoglimento.

- Il Dirigente della DTL istituisce, con proprio decreto, la Commissione, nominando, per quanto attiene alla composizione, due funzionari della DTL ed un funzionario dell'INPS designato dal Direttore provinciale della sede dell'Istituto.

- Le funzioni di Presidente della Commissione saranno assolve da uno dei due membri designati dalla DTL.

- La Commissione, validamente costituita ed insediata, definirà la calendarizzazione delle sedute, tenuto conto dell'entità e del flusso delle ISTANZE.

- Il Presidente provvederà a convocare i componenti della Commissione, trasmettendo agli stessi l'elenco delle ISTANZE da esaminare.

- In fase istruttoria, la Commissione procederà al controllo dei requisiti formali e



sostanziali dell'ISTANZA, verificando l'idoneità della documentazione prodotta a corredo della stessa e provvedendo al riscontro di quanto dichiarato in autocertificazione.

- Le decisioni della Commissione dovranno essere assunte entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza prevista per la presentazione delle ISTANZE;

- Le decisioni nell'ipotesi di non accoglimento dell'ISTANZA dovranno riportare idonea motivazione.

- L'esito favorevole dovrà essere tempestivamente comunicato alla competente Direzione provinciale dell'INPS anche con modalità telematica e, preferibilmente, a mezzo PEC.

- In caso di rigetto, la decretazione dovrà essere preceduta dalla comunicazione all'istante di avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

- Il soggetto destinatario del provvedimento di rigetto potrà, nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, ricorrere in via amministrativa, proponendo istanza di riesame innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro presso cui è stata presentata l'ISTANZA.

